

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3676 del 04/10/2016
Oggetto	DPR N. 59/2013. MODIFICA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA B.BRAUN AVITUM ITALY SPA (Imp. v. XXV Luglio n. 11) MIRANDOLA (MO). Rif. Prot. SUAP n. 2849/2015 dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord. Rif. Prat. SINADOC n. 9507/2016.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3789 del 04/10/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	GIOVANNI ROMPIANESI

Questo giorno quattro OTTOBRE 2016 presso la sede di Via Giardini 474/c - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, GIOVANNI ROMPIANESI, determina quanto segue.

OGGETTO:

DPR N. 59/2013. MODIFICA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).

DITTA **B.BRAUN AVITUM ITALY SPA (Imp. v. XXV Luglio n. 11) MIRANDOLA (MO).**

Rif. Prot. SUAP n. 2849/2015 dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord.

Rif. Prat. SINADOC n. 9507/2016.

La legge 4 aprile 2012, n. 35 (di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'art. 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce ad Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/2010, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 241/1990;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'articolo 6, comma 2, prevede, in caso di modifica sostanziale degli impianti, la presentazione, da parte del gestore degli impianti, di domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4;

Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali ambientali oggi vigenti;
- la Legge Regionale n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

In data 28/12/2015 la Ditta B.BRAUN AVITUM ITALY SPA, avente sede legale in comune di Mirandola (MO), v. XXV Luglio n. 11, quale gestore dell'impianto ubicato in comune di Mirandola, v. XXV Luglio n. 11, ha presentato al SUAP territorialmente competente la domanda di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, successivamente trasmessa ad ARPAE-SAC di Modena e assunta agli atti in data 19/1/2016 con prot. n. 763, relativa ai titoli ambientali Aria e Impatto Acustico;

In data 16/3/2016, la Ditta B.BRAUN AVITUM ITALY SPA ha presentato al SUAP territorialmente competente richiesta di annullamento della domanda di cui sopra e nuova domanda di modifica sostanziale dell'Autorizzazione

Unica Ambientale, acquisita agli atti di ARPAE-SAC di Modena in data 1/4/2016 con prot. n. 5564, relativa ai titoli ambientali Aria e Impatto Acustico;

La domanda è stata perfezionata con le integrazioni volontarie assunte agli atti di ARPAE-SAC di Modena in data 10/5/2016 con prot. n. 8731;

L'impianto di cui sopra effettua l'attività di produzione, commercializzazione e sterilizzazione di dispositivi medici per nutrizione artificiale;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, la ditta chiede di ricomprendere nell'Autorizzazione Unica Ambientale i seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125);
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;
- Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della Legge 447/95, in materia di inquinamento acustico;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, è ad oggi regolarmente in vigore l'Autorizzazione Unica Ambientale, comprensiva di Allegati Acqua, Aria, Impatto Acustico, rilasciata da ARPAE-SAC di Modena con Determinazione n. 930 del 7/4/2016;

Considerato che con la Domanda di Modifica Sostanziale sopra citata, il richiedente non dichiara che sono intervenute modifiche, relativamente agli scarichi idrici rispetto alla condizione già autorizzata con determinazione AUA n. 930 del 7/4/2016, si provvede d'ufficio ad integrare nell'aggiornamento della vigente A.U.A. l'Allegato Acqua senza apportare variazioni;

Sono stati acquisiti i seguenti pareri e contributi istruttori:

- parere favorevole di ARPAE Modena – Distretto Area Nord-Carpi, come da istruttoria tecnica prot. n. 8566 del 11/5/2016, dalla quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- parere favorevole, con prescrizioni, del Comune di Mirandola al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativamente al titolo ambientale Impatto Acustico, prot. n. 32670 del 26/9/2016, che richiama il parere favorevole sulla valutazione di impatto acustico espresso da ARPAE MODENA;

La documentazione presente agli atti dei competenti Uffici di ARPAE-SAC di Modena consente di effettuare la relativa istruttoria;

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, si può procedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, comprensiva di tutti i titoli ambientali necessari per lo svolgimento della attività nello stabilimento di cui al presente atto;

Nel contempo si rende necessario revocare l'Autorizzazione Unica Ambientale precedentemente rilasciata al Gestore dell'impianto medesimo.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Giovanni Rompianesi, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, v. Po n. 5.

Il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dott. Giovanni Rompianesi, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Le informazioni che devono essere note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell' "Informativa per il trattamento dei dati personali" consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 474/C e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

1) di modificare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi degli artt. 3 e 6 del DPR 59/2013 rilasciata al Gestore della ditta B.BRAUN AVITUM ITALY SPA per l'impianto ubicato in comune di Mirandola, v. XXV Luglio n. 11, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95;

2) di disporre la revoca del titolo abilitativo vigente elencato in premessa dalla data di messa a regime degli impianti modificati o aggiunti;

3) di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:

- Allegato Acqua – Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).
- Allegato Aria – Attività di emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06.
- Allegato Impatto Acustico - comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95.

4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;

5) di disporre che il presente provvedimento ha **durata pari a 15 anni** dal 4/10/2016 con scadenza al 4/10/2031;

6) di stabilire che l'eventuale **domanda di rinnovo** dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013;

7) eventuali **modifiche** che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate alla Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda;

8) di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord;

9) di informare che:

a) al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura	Comune di Mirandola
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera	ARPAE Sez. Prov.le di Modena
Nulla-osta o Comunicazione in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico	Comune di Mirandola

b) gli Enti di cui sopra, ove rilevino secondo le rispettive competenze e situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederanno secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;

c) contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data del rilascio della autorizzazione.

10) di dare atto che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord, Struttura competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale. Pertanto non saranno effettuate verifiche in materia di documentazione antimafia da parte di ARPAE.

IL DIRETTORE RESPONSABILE
ARPAE-SAC MODENA
Dott. Giovanni Rompianesi

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

Allegato ACQUA

Ditta B.BRAUN AVITUM ITALY SPA (Imp. v. XXV Luglio n. 11) MIRANDOLA (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) – Acque reflue industriali in pubblica fognatura

A - PREMESSA NORMATIVA

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1053 del 9 Giugno 2003 ha emanato la Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 152/1999 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/1999 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 286 del 14 Febbraio 2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

La parte terza del D.Lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale" e ss. mm. e ii. ha abrogato e sostituito il D.Lgs 152/1999;

Con l'articolo 124, comma 1, del suddetto decreto legislativo viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la L.R. 5/2006, con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/2006 e ss. mm. e ii.;

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1860 del 18/12/2006 vengono emesse le "linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286/2005";

Il DPR 277/2011 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico";

Con la delibera dell'Assemblea Consortile n. 9 del 24 luglio 2006 è stato approvato il Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

B – PARTE DESCRITTIVA

La ditta B.BRAUN AVITUM ITALY SPA svolgente attività di produzione di dispositivi medici, è autorizzata per lo scarico di acque reflue derivanti dagli impianti ubicati in comune di Mirandola (MO), v. XXV Luglio n. 11,

come da Allegato Acqua alla Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata con Determinazione di ARPAE-SAC di Modena n. 930 del 7/4/2016, per la seguente configurazione:

- le acque reflue provenienti dai servizi igienici dello stabilimento sono convogliate nella pubblica fognatura;
- le acque meteoriche ricadenti sullo stabilimento, senza subire contaminazioni, confluiscono mediante condotta dedicata in acque superficiali;
- le acque provenienti dalla produzione di soluzioni concentrate acide per la dialisi (acque di scarico dal trattamento osmosi inversa e acque di lavaggio delle cisterne di miscelazione soluzioni) confluiscono, mediante condotta dedicata, nella pubblica fognatura;

Ai sensi del D.Lgs 152/06 e della D.G.R. 1053/03, le acque reflue dei servizi igienici sono classificabili come “acque reflue domestiche” e sono pertanto sempre ammesse in pubblica fognatura ai sensi del Regolamento ATO del Servizio idrico integrato.

Le acque meteoriche incontaminate non necessitano di autorizzazione allo scarico.

Ai sensi dell’articolo 74 del D.Lgs 152/06, le acque reflue provenienti dalla produzione di soluzioni concentrate acide per la dialisi, confluenti in pubblica fognatura mediante lo scarico di cui sopra sono classificabili come “acque reflue industriali”.

L’approvvigionamento idrico risulta essere garantito mediante allacciamento al pubblico acquedotto.

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Considerato che con la Domanda di Modifica Sostanziale dell’Autorizzazione Unica Ambientale, pervenuta ad ARPAE-SAC di Modena in data 1/4/2016 e assunta agli atti con prot. n. 5564, il richiedente non dichiara che sono intervenute modifiche, relativamente agli scarichi idrici rispetto alla condizione già autorizzata con determinazione AUA n. 930 del 7/4/2016 si provvede d'ufficio ad integrare nell'aggiornamento della vigente A.U.A. l’Allegato Acqua senza apportare variazioni;

D- PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

1) E’ autorizzato il gestore della ditta B. Braun Avitum Italy S.p.A., con stabilimento ubicato in via XXV luglio 11, Mirandola, a scaricare nella pubblica fognatura del Comune di Mirandola le acque reflue industriali derivanti dall’attività di produzione di dispositivi medici.

2) Lo scarico delle acque reflue industriali nella pubblica fognatura deve avvenire nel rispetto dei limiti della tabella 3 (allegato 5 alla parte terza) del D.Lgs 152/06, per lo scarico in pubblica fognatura, ad eccezione dei seguenti parametri in deroga per i quali valgono i limiti sotto indicati:

PARAMETRO	VALORE LIMITE (mg/l)
COD (se con COD/BOD5 > 2,2)	2000
COD (se con COD/BOD5 < 2,2)	4000
BOD5	nessun limite
CLORURI	17.500

3) Viene definito in **13.000 metri cubi** annui il massimo quantitativo di reflu scaricabile dall’insediamento nella pubblica fognatura. La necessità di incremento di detto quantitativo dovrà essere segnalata all’ente gestore.

4) I valori limite di cui al punto 2 non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo; non possono essere diluite con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo nemmeno le acque reflue a monte del sistema di trattamento.

5) Il rispetto dei limiti tabellari, per le acque reflue industriali, è riferito ad un campione medio prelevato nell'arco di 3 ore. L'autorità preposta al controllo può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il prelievo su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico.

6) Il pozzetto adibito a manufatto di ispezione ai fini dei campionamenti fiscali dovrà essere mantenuto accessibile ed ispezionabile da parte degli organi di controllo e dovrà avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo.

Il personale tecnico dell'Autorità di controllo è autorizzato ad effettuare all'interno dello stabilimento tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

7) È vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nel ricettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento Quadro per la disciplina del servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

8) A cura del gestore della ditta dovrà provvedersi con frequenza minima annuale alla periodica pulizia dei pozzetti e delle infrastrutture fognarie a mezzo auto-spurgo; la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.

9) Deve essere mantenuta a disposizione dell'organo di controllo la documentazione comprovante la manutenzione e la gestione dell'infrastruttura fognaria. Tale documentazione deve contenere:

- i certificati degli eventuali autocontrolli analitici effettuati;
- indicazioni circa gli interventi strutturali e impiantistici effettuati al fine di mantenere in perfetta efficienza la rete fognaria, compresa la periodica pulizia dei pozzetti;
- i quantitativi di acqua prelevati distinti per i vari usi (civili, produttivi e di raffreddamento);
- il registro di carico e scarico rifiuti aggiornato, ai sensi della vigente normativa;

10) I fanghi risultanti dalla manutenzione dell'infrastruttura fognaria dovranno essere smaltiti mediante ditta autorizzata ai sensi del D.Lgs 152/06.

11) Dovranno essere mantenuti in efficienza idonei contatori volumetrici nei punti di approvvigionamento e distinti per i vari utilizzi.

12) L'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione, antecedente all'avvio di qualsiasi nuova o diversa attività.

13) È fatto obbligo dare immediata comunicazione, ad ARPAE, al Comune di Mirandola e al gestore delle fognature pubbliche di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

14) Entro il 31 gennaio di ogni anno, per l'anno precedente, dovrà essere presentata ad Aimag S.p.A. gestore della fognatura pubblica, la denuncia dei consumi idrici nonché le analisi delle acque reflue per il calcolo del canone di fognatura e depurazione.

IL DIRETTORE RESPONSABILE
ARPAE-SAC MODENA
Dott. Giovanni Rompianesi

Allegato ARIA

Ditta B.BRAUN AVITUM ITALY SPA (Imp. v. XXV Luglio n. 11) MIRANDOLA (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269, comma 8, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06

A - PREMESSA NORMATIVA

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art. 268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico;

L'art. 269 comma 1, del D.Lgs 152/2006 prevede che per tutti gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della Parte Quinta del citato Decreto Legislativo;

L'art. 269, punto 8, del citato Decreto Legislativo prevede che sia sottoposta a preventiva autorizzazione anche la modifica sostanziale dell'impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti;

Spetta alla stessa Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

B – PARTE DESCRITTIVA

La ditta B.BRAUN AVITUM ITALY SPA, svolgente attività di produzione, commercializzazione e sterilizzazione di dispositivi medici per nutrizione artificiale, intende modificare gli impianti ubicati in comune di Mirandola (MO), v. XXV Luglio n. 11.

Dalla documentazione presentata a corredo della domanda di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, pervenuta ad ARPAE-SAC di Modena in data 1/4/2016 e assunta agli atti con prot. n. 5564, nella quale sono indicati il ciclo produttivo, le tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, la quantità e la qualità delle emissioni, e dalla documentazione integrativa assunta agli atti di ARPAE-SAC di Modena in data 10/5/2016 con prot. n. 8731, risulta:

- la continuazione dei seguenti punti di emissione:

1	Sterilizzazione
2	Assemblaggio
3	Saldatura manuale

- la installazione dei seguenti punti di emissione:

4	Cappa chimica -laboratorio chimico/biologico
5	Laboratorio controllo qualità
8	Assemblaggio

- il seguente consumo di materie prime:

Reparto assemblaggio

- cicloesanone 520 kg/anno circa
- tetraidrofurano 60 kg/anno circa
- diclorometano 120 kg/anno circa
- esano 40 kg/anno circa

Sterilizzazione

- Siadtox 61,5 t/anno circa
(miscela composta da 10% di ossido di etilene puro in anidride carbonica)

C - ISTRUTTORIA E PARERI

ARPAE Modena – Distretto Area Nord-Carpi, con nota prot. n. 8566 del 11/5/2016, ha fornito istruttoria tecnica dalla quale risulta la conformità alla normativa tecnica per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

Da quanto agli atti si valuta che per gli impianti e attività modificati/aggiunti risultano adottate sufficienti misure ai fini del contenimento delle emissioni entro i limiti previsti dalla normativa tecnica di riferimento, che il loro esercizio risulta compatibile con lo stato di qualità dell'aria della zona e pertanto risultano soddisfatte le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

La Ditta B.BRAUN AVITUM ITALY SPA è autorizzata ad effettuare nello stabilimento con emissioni in atmosfera ubicato in comune di Mirandola, v. XXV Luglio n. 11, provincia di Modena, la modifica descritta nella domanda di autorizzazione nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoindicate.

PUNTO DI EMISSIONE N. 1 - STERILIZZAZIONE: 2 autoclavi

(con convogliamento di una sola per volta) + 4 tunnel di degasificazione

portata massima	500	Nmc/h
altezza minima del camino	14	m
durata	24	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Ossido di etilene	5	mg/Nmc (*)
-------------------	---	------------

Impianto di depurazione: ABBATTITORE AD UMIDO A CORPI DI RIEMPIMENTO

(*) Valore espresso come media oraria.

PUNTO DI EMISSIONE N. 2 - ASSEMBLAGGIO (22 punti di captazione) (*)

portata massima	6500	Nmc/h
altezza minima del camino	10	m
durata	15	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 3 - SALDATURA MANUALE

portata massima	400	Nmc/h
-----------------	-----	-------

altezza minima del camino	10	m
durata		saltuaria
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 4 – CAPP A CHIMICA – laboratorio chimico/biologico		
portata massima	1200	Nmc/h
altezza minima del camino	10	m
durata		saltuaria

PUNTO DI EMISSIONE N. 5 – CAPP A CHIMICA – controllo qualità		
portata massima	200	Nmc/h
altezza minima del camino	10	m
durata		saltuaria

PUNTO DI EMISSIONE N. 8 - ASSEMBLAGGIO (n. 22 calate) (*)		
portata massima	6500	Nmc/h
altezza minima del camino	10	m
durata	15	h/g

Prescrizioni

I consumi di materie prime utilizzate devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organismi di controllo per almeno cinque anni.

(*) Questo tipo di attività deve essere svolta con dosatori di solventi di tipo automatico e chiuso.

Prescrizioni periodi di applicazione dei valori limite

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

Prescrizioni relative alla messa in esercizio e messa a regime degli impianti nuovi o modificati

La Ditta deve comunicare tramite Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata ad ARPAE (S.A.C. di Modena), al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento e ad ARPAE–Distretto territorialmente competente:

- la data di **messa in esercizio** con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle emissioni ovvero i risultati delle analisi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose, entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime; tra la data di **messa in esercizio** e quella di **messa a regime** non possono intercorrere più di 60 giorni.

- Relativamente ai punti di emissione n. 4, 5 e 8 (portata e SOV-singoli composti) su un campionamento eseguito alla data di messa regime.

Nel caso non risultasse possibile procedere alla messa in esercizio degli impianti **entro due anni dalla data di autorizzazione di tali impianti**, la Ditta dovrà comunicare preventivamente ad ARPAE (S.A.C. di Modena), al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento e ad ARPAE–Distretto territorialmente competente- le ragioni del ritardo, indicando i tempi previsti per la loro attivazione.

L'emissione n.1 deve essere dotata di un sistema di controllo automatico della concentrazione dell'ossido di etilene e della portata volumetrica. La misura in continuo della portata può essere omessa nel caso che il Flusso di massa venga calcolato impiegando il valore massimo di portata autorizzato, oppure qualora il valore limite sia espresso in Concentrazione media oraria.

La rilevazione della concentrazione di ossido di etilene deve essere effettuata con campionamento diretto al camino ed analisi con metodo gas-cromatografico con idoneo rivelatore a ionizzazione di fiamma (FID) o fotoionizzazione (PID) o termococonducibilità.

La linea di collegamento dal punto di prelievo allo strumento di analisi deve essere di idoneo materiale non reattivo con i gas della corrente gassosa. Il sistema di campionamento deve essere progettato in modo da evitare fenomeni di condensa o deterioramento del campione gassoso prima del suo arrivo all'analizzatore e deve essere gestito in modo che l'intera linea di campionamento, prima di ogni analisi, sia ripulita dai residui di gas del campionamento precedente.

La linea di campionamento, il sistema di analisi ed il misuratore di portata dovranno essere validati da ARPAE SEZIONE PROVINCIALE DI MODENA, ogni variazione alla configurazione validata del sistema dovrà essere segnalata alle autorità competenti (ARPAE - S.A.C. e Distretto territorialmente competente).

Il sistema di campionamento ed analisi dell'ossido di etilene deve essere in grado di determinarne la concentrazione in emissione ad intervalli di tempo non superiori a 10 minuti (almeno 6 analisi ogni ora); la concentrazione deve essere riferita alle condizioni termodinamiche standard (0°C e 0,1013 MPa). In caso di concentrazioni misurate inferiori al limite di rilevabilità del sistema, i calcoli del flusso di massa dovranno essere eseguiti utilizzando il limite di rilevabilità stesso.

Ad ogni misura di concentrazione verrà associato un valore di portata (espressa in Nmc/h o mc/sec a 0°C e 0,1013 MPa) per il calcolo del flusso di massa (massa/tempo). Il flusso di massa orario a cui riferire il limite è la media oraria mobile dei singoli valori ottenuti dal prodotto delle concentrazioni e relative portate volumetriche. Nel caso di valore limite espresso in Concentrazione media oraria, si deve far riferimento alla media mobile dei valori di concentrazione rilevati.

In caso di concentrazione misurata inferiore al limite di rilevabilità, il sistema di elaborazione deve essere in grado di effettuare il calcolo della concentrazione media oraria mobile utilizzando il limite di rilevabilità della tecnica analitica.

L'azienda verificherà il corretto funzionamento delle apparecchiature di misura e procederà periodicamente alla calibrazione delle stesse e alla verifica della tenuta della linea di campionamento. Qualora espressamente richiesto da ARPAE, l'azienda effettuerà tali verifiche di concerto e con la supervisione di ARPAE SEZIONE PROVINCIALE DI MODENA, secondo le modalità con questi concordate. Il corretto funzionamento delle apparecchiature di misura e la calibrazione delle stesse dovrà essere verificato almeno mensilmente.

Il sistema di monitoraggio deve prevedere l'introduzione di aria di ZERO (esente da inquinanti) e di gas di calibrazione sia direttamente all'analizzatore (calibrazione dell'analizzatore) sia all'estremità della sonda di prelievo (verifica del sistema sonda-linea di prelievo-analizzatore) per la verifica di eventuali disfunzioni o anomalie nella linea di campionamento. Il gestore deve perciò avere sempre disponibili bombole di gas certificati con garanzia di validità (ovvero non scadute) presso l'impianto, a concentrazione paragonabili ai valori limite da verificare.

L'azienda dovrà conservare per almeno un anno i tracciati di registrazione e/o i tabulati dei dati di emissione (flussi di massa orari), datati e controfirmati da un responsabile aziendale.

ARPAE - SEZIONE PROVINCIALE DI MODENA potrà avvalersi, per l'esecuzione dei controlli delle emissioni di propria competenza, dalla suddetta strumentazione aziendale, previa adeguata taratura. In tale evenienza un rappresentante della direzione aziendale dovrà essere espressamente invitato a presenziare alle operazioni di calibrazione e di misura.

CONTROLLI DI ESERCIZIO E INTERRUZIONI E FERMATE DEGLI IMPIANTI

Devono essere installati sulle seguenti tipologie di impianti di abbattimento, adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento degli stessi:

Abbattitori ad umido:

- misuratore istantaneo della portata (o del volume) del liquido di lavaggio ovvero misuratore istantaneo di stato di funzionamento ON-OFF della pompa di ricircolo del liquido di lavaggio ovvero indicatore di livello del liquido di lavaggio.

FERMATE IMPIANTI DI ABBATTIMENTO:

☐ Ogni interruzione del funzionamento degli impianti di abbattimento deve essere annotata nell'apposita Sezione del "Registro degli autocontrolli" in dotazione all'azienda.

Qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento necessaria per la loro manutenzione o dovuta a guasti accidentali, (qualora non esistano equivalenti impianti di abbattimento di riserva), deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegati, dell'esercizio degli impianti industriali, fino alla rimessa in efficienza degli impianti di abbattimento.

☐ Le fermate per manutenzione degli impianti di depurazione devono essere programmate ed eseguite in periodi di sospensione produttiva;

☐ In caso di fermate per guasto, il gestore dell'impianto deve provvedere ad attuare una delle seguenti azioni:

- Avviare immediatamente un impianto di abbattimento di riserva;
- Adeguare immediatamente le condizioni di funzionamento dell'impianto industriale in modo da consentire il rispetto dei limiti di emissione, verificato attraverso controllo analitico da conservare in allegato al "Registro degli autocontrolli";
- Fermare immediatamente l'impianto industriale limitatamente al ciclo tecnologico collegato all'abbattitore.

Nel caso ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili, impediscano la fermata immediata dell'impianto industriale:

- Fermare entro 8 ore dall'interruzione dell'esercizio dell'abbattitore, l'impianto industriale limitatamente al ciclo tecnologico collegato all'abbattitore.

□ Ogni fermata per guasto degli impianti di depurazione, superiore a 8 ore, deve essere tempestivamente comunicata (via fax) a Comune ed ARPAE (S.A.C. e Distretto competente); in tale comunicazione devono essere indicati:

- a) il tipo di azione intrapresa (v. punto precedente),
- b) il tipo di lavorazione collegata,
- c) data e ora presunta di riattivazione;

□ Ogni fermata di impianti di abbattimento dotati di sistemi di verifica di funzionamento con registrazione deve essere effettuata, a cura del gestore dell'impianto, annotazione indicante la motivazioni dell'interruzione sui tracciati di registrazione; in caso di fermate per periodi di tempo superiori a 12 ore deve inoltre essere fatta la comunicazione di cui al precedente punto.

1) comunicare tempestivamente (tramite telefax o telegramma) ad ARPAE-SAC di Modena, al Sindaco del Comune di Mirandola e ad ARPAE - Distretto Area Nord-Carpi, qualsiasi interruzione di durata pari o superiore a 60 minuti, del funzionamento delle strumentazioni di rilevazione automatica in continuo di ossido di etilene nelle emissioni autorizzate; nella comunicazione saranno illustrate le cause del blocco e la presumibile durata dello stesso.

Nel caso di fermate programmabili le suddette comunicazioni dovranno essere inviate preventivamente.

2) nelle prime 24 ore di fermata dei sistemi di misurazione in continuo delle emissioni in atmosfera la ditta è obbligata a mantenere in funzione strumenti che rilevino, con registrazioni in continuo, il funzionamento degli apparati di depurazione delle emissioni, ovvero misuratori di stato di funzionamento ON-OFF della pompa di ricircolo del liquido di lavaggio. Nei periodi successivi alle prime 24 ore di blocco, la ditta dovrà effettuare almeno 3 analisi manuali della concentrazione di ETO (della durata di 1 ora), comprendenti i periodi di funzionamento più gravosi (apertura e lavaggio autoclavi).

3) tenere sempre ben fornito un "magazzino parti di ricambio" che consenta la rapida sostituzione delle parti della suddetta strumentazione di rilevazione automatica, maggiormente soggette a deterioramento, rotture e/o manutenzione.

Gli impianti di sterilizzazione devono essere dotati di:

- un sistema di allarme acustico e visivo che allerti gli operatori quando il valore di emissione raggiunga il 90% del limite prescritto;
- un sistema di blocco dell'invio di ossido di etilene all'abbattitore quando la concentrazione in emissione superi, dopo integrazione di concentrazione e tempo, il limite prescritto;
- un sistema di sicurezza che impedisca l'apertura dell'autoclave prima dell'attivazione della ventilazione.

ARPAE, sulla base dell'evoluzione dello stato di qualità dell'aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili, potrà procedere al riesame del progetto e all'aggiornamento dell'autorizzazione.

PRESCRIZIONI TECNICHE EMISSIONI IN ATMOSFERA

L'impresa esercente l'impianto è tenuta ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di

accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione $\pm$ Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- ☐ metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- ☐ metodi normati e/o ufficiali
- ☐ altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell'elenco allegato; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

METODI MANUALI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI 10169 e UNI EN 13284-1
Portata e Temperatura emissione	UNI 10169
Polveri o Materiale Particellare	UNI EN 13284-1
Gas di combustione (monossido di carbonio, ossigeno, anidride carbonica)	UNI EN 15058 UNI EN 14789 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, ossido di zirconio)
Ossidi di Azoto	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Composti organici volatili (con caratterizzazione e determinazione dei singoli composti)	UNI EN 13649 (in caso di ricerca di composti estremamente volatili prevedere il raffreddamento della fiala durante il campionamento e/o doppia fiala di prelievo o, in alternativa, campionamento in sacche di materiale inerte tipo tedlar, nalophan posticipando l'adsorbimento su fiala, in condizioni controllate, in laboratorio)

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI AUTOCONTROLLI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, l'impresa in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con una periodicità almeno:

- periodicità continua per i parametri di emissione (portata e concentrazione di ossido di etilene) relativamente all'emissione n. 1; le operazioni di calibrazione dei sistemi di analisi in continuo devono essere effettuate di concerto e con la supervisione di ARPAE Sezione Provinciale di Modena e del Servizio di Igiene Pubblica. La registrazione grafica dei valori risultanti dall'analisi in continuo deve essere debitamente datata e controfirmata dal responsabile dell'impianto e dovrà essere tenuta a disposizione dell'autorità di controllo.
- periodicità semestrale per il punto di emissione n. 1 (misurazione in doppio della portata);
- periodicità annuale per il punto di emissione n. 3 (portata e materiale particellare).

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotate su apposito “Registro degli autocontrolli” con pagine numerate, bollate da ARPAE–Distretto territorialmente competente, firmate dal responsabile dell’impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per tutta la durata della Autorizzazione.

La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell’impianto, +/- trenta giorni. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad ARPAE-Sezione Prov.le di Modena - entro 24 ore dall’accertamento. I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall’articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

IL DIRETTORE RESPONSABILE
ARPAE-SAC MODENA
Dott. Giovanni Rompianesi

Allegato IMPATTO ACUSTICO

Ditta B.BRAUN AVITUM ITALY SPA (Imp. v. XXV Luglio n. 11) MIRANDOLA (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui alla Legge 447/1995

A-PREMESSA NORMATIVA

La legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

In attuazione dell'art. 4 della L. 447/95, la Legge regionale 9 maggio 2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. 15/2001”.

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 15/2001".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227 ha introdotto criteri di “Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico”.

B-PARTE DESCRITTIVA

La ditta B. Braun Avium Italy spa, nell’impianto di produzione a Mirandola in Via XXV Luglio n.11, svolge attività di produzione commercializzazione e sterilizzazione di dispositivi medico chirurgici.

La ditta è già in possesso di Autorizzazione Unica Ambientale - determina n. 930 del 07/04/2016 - per la quale è stata presentata istanza di modifica di AUA per ampliamento della “clean room” (mediante la costruzione di un nuovo fabbricato e il rifacimento di alcuni locali tecnici) con la costituzione di n. 2 nuovi punti di emissione in atmosfera e il posizionamento di nuovi impianti tecnologici (*gruppi frigo, UTA ecc*) che, come gli altri già installati, funzioneranno in maniera continuativa nell’arco delle 24 ore.

Così come è descritto nella valutazione d’impatto acustico presentata dal richiedente ai sensi dell’articolo 8, comma 4, della L. 447/95, l’esercizio dell’attività produttiva prevede delle sorgenti sonore che interessano la diffusione del rumore nei confronti dell’ambiente circostante descritti nel parere ARPAE del 22/06/2016 prot. 22041:

- Dall’analisi dei dati acustici ottenuti in campo e riportati nei documenti di impatto acustico redatti dalla Studio EcoByte srl di dicembre 2015 emerge che la rumorosità indotta dal funzionamento degli impianti tecnologici installati nell’ambiente esterno rispetta i limiti diurni e notturni previsti dalla vigente classificazione acustica comunale così come risulta rispettato il valore limite d’immissione differenziale.

C - ISTRUTTORIA E PARERI

vista la valutazione d'impatto acustico della ditta B.Braun Avium Italy spa in allegato alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale;

visto il parere favorevole, con prescrizioni, del Comune di Mirandola al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativamente al titolo ambientale Impatto Acustico, prot. n. 32670 del 26/9/2016, che richiama il parere favorevole sulla valutazione di impatto acustico espresso da ARPAE MODENA;

D- PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il nulla osta ai soli fini acustici, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato all'utilizzo, presso il fabbricato ad uso produttivo, posto in comune di Mirandola, via XXV Luglio n. 11, delle sorgenti di rumore a servizio della ditta B.Braun Avium Italy, secondo la configurazione descritta nella valutazione d'impatto acustico citata in premessa, presentata dal richiedente ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/95, alle seguenti condizioni:

- 1) impianti e attività dell'Impresa devono essere gestiti in modo da garantire il rispetto dei limiti di zona;
- 2) in fase di esercizio devono essere mantenute modalità tecnico/gestionali sulle sorgenti sonore presenti nel sito d'impianto tali da assicurarne nel tempo la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante; in particolare dovrà essere verificato periodicamente lo stato di usura delle macchine (gruppi frigo, UTA, compressori, ecc) posizionate nell'ambiente esterno, intervenendo prontamente qualora il deterioramento di parti di esse provochino un reale incremento della rumorosità ambientale, provvedendo anche alla sostituzione delle stesse qualora necessario;
- 3) l'inserimento e/o l'installazione di ulteriori sorgenti sonore resta subordinata a preventive valutazioni di compatibilità acustica;
- 4) stante che l'assetto finale impiantistico risulta particolarmente complesso, si ritiene indispensabile che, contestualmente all'invio delle analisi di messa a regime delle nuove emissioni, sia fornita una planimetria in scala adeguata indicante la tipologia e l'esatta collocazione di tutte le sorgenti sonore nello scenario acustico futuro, dove per sorgente sonora si intende ogni impianto che possa produrre rumore, compresi i camini di aspirazione che danno luogo emissioni in atmosfera; di ogni sorgente sonora dovranno essere indicati i relativi tempi di funzionamento.

IL DIRETTORE RESPONSABILE
ARPAE-SAC MODENA
Dott. Giovanni Rompianesi

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.